



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DE FEO, PICHETTO FRATIN, ALLEGRINI, SCARPA BONAZZA BUORA, LAURO, GALLO, ZANETTA, CAGNIN, ADERENTI, IZZO, CHIAROMONTE, COMPAGNA, CARLONI, AMATI, Anna Maria SERAFINI, PORETTI, PERDUCA, LANNUTTI, CARLINO, D'ALIA, GERMONTANI, GRAMAZIO, CALIGIURI, CONTINI, LICASTRO SCARDINO, RIZZOTTI, GHIGO, DELL'UTRI, SBARBATI, ADAMO, INCOSTANTE, BIANCONI, MARAVENTANO e CASOLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 FEBBRAIO 2009

Istituzione del Garante per i diritti degli animali domestici

ONOREVOLI SENATORI. – Il Trattato di Lisbona che modifica il trattato sull'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea, firmato a Lisbona dai 27 Paesi dell'Unione europea, in vigore dal 1° gennaio 2009, rappresenta un importante e concreto passo in avanti per l'affermazione e la tutela dei diritti degli animali riconosciuti giuridicamente come «esseri senzienti», con il diritto al benessere e al rispetto sempre e in ogni caso e con particolare riguardo per quelli che vengono chiamati d'affezione. Nel Trattato di Lisbona è infatti stato integrato il Protocollo relativo alla protezione e al benessere degli animali, originariamente un allegato al Trattato di Amsterdam.

Tuttavia, sebbene non sia garantito che il benessere animale verrà sistematicamente preso in considerazione dall'Unione europea, né che sarà una base legale per l'adozione di misure al riguardo, trattandosi di un provvedimento avente applicazione generale, l'articolo 13 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea può comunque facilitare il ruolo delle organizzazioni che si occupano di animali ad attuare pressioni sull'Unione europea per sviluppare politiche al riguardo.

La normativa nazionale in materia presenta alcune lacune. Tuttavia, si segnala l'articolo 4 legge 14 agosto 1991, n. 281, così come modificato dall'articolo 2, comma 370 e 371, legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), a mente del quale «I comuni, singoli o associati, e le comunità montane provvedono prioritariamente ad attuare piani di controllo delle nascite attraverso la sterilizzazione... I comuni provvedono, altresì, al risanamento dei canili comunali esistenti e costruiscono rifugi per i cani, nel rispetto dei criteri stabiliti con legge regionale... I comuni, singoli o associati, e le

comunità montane provvedono a gestire i canili e gattili sanitari direttamente o tramite convenzioni con le associazioni animaliste e zoofile o con soggetti privati che garantiscano la presenza nella struttura di volontari delle associazioni animaliste e zoofile, preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani e dei gatti».

Gli scopi del provvedimento legislativo appaiono chiari: si mira alla prevenzione del randagismo, attraverso piani di controllo delle nascite. Si intende inoltre affidare ai comuni e alla comunità montane il risanamento dei canili comunali esistenti, troppo spesso fatiscenti e inadeguati ad ospitare centinaia di animali, attribuendo loro anche la gestione degli stessi canili nonché dei gattili sanitari. La gestione sarà diretta o avverrà tramite convenzioni con le associazioni animaliste e zoofile o con soggetti privati. In quest'ultimo caso si fa obbligo a tali soggetti di garantire la presenza di volontari delle associazioni animaliste e zoofile che parteciperanno alla vita delle strutture di ricovero per gli animali ed in particolare alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani e dei gatti.

È in questo contesto che si inserisce l'attuale disegno di legge, con l'istituzione del Garante per i diritti degli animali domestici, avente lo scopo di vigilare sul rispetto delle leggi e dei regolamenti locali, nazionali ed europei a tutela degli animali domestici, d'allevamento e di laboratorio e di garantire la loro difesa contro ogni forma di sfruttamento, maltrattamento o sevizie, nel rispetto del diritto alla qualità della vita di ogni essere vivente.

In particolare, la tutela del Garante dovrebbe intervenire per frenare il dannoso e tragico problema del randagismo di alcuni

animali, nello specifico di cani e gatti, attraverso un più rigoroso e capillare controllo delle nascite. Il Garante dovrebbe inoltre garantire il risanamento dei canili comunali esistenti nonché una corretta conduzione dei canili e gattili sanitari, sia che siano gestiti direttamente dagli enti locali sia tramite convenzioni con le associazioni animaliste e zoofile o con soggetti privati. I canili esistenti, pubblici o convenzionati, sebbene costino cifre altissime alla comunità, somigliano molto spesso a dei lager che danno

asilo a centinaia di migliaia di sventuratisimi animali, costretti ad una vita di stenti, privi di padroni e di libertà ed in disperata solitudine.

Il presente disegno di legge mira, infine, a realizzare un piano organico e capillare di controllo ed intervento su tutto il territorio nazionale attraverso l'ausilio di figure volontarie, che operino in ambito regionale e provinciale, potenziando, collaborando ed integrando le attività già svolte localmente dalle pubbliche amministrazioni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Istituzione del Garante
dei diritti degli animali)*

1. È istituito a livello nazionale il Garante dei diritti degli animali domestici, di seguito denominato «Garante».

Art. 2.

(Nomina e durata del Garante)

1. Il Garante nazionale è un pubblico ufficiale nominato d'intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, scelto tra soggetti che siano in possesso dei requisiti di conoscenza della normativa in materia di tutela degli animali domestici e di significativa esperienza nel settore.

2. L'incarico di Garante ha durata massima di cinque anni e può essere rinnovato. Per lo svolgimento delle sue funzioni, il Garante nazionale non riceve alcuna remunerazione.

Art. 3.

*(Sede e composizione dell'ufficio
del Garante)*

1. L'ufficio del Garante ha una sede nazionale e sedi dislocate nelle regioni e nelle province, in strutture messe a disposizione dalle pubbliche amministrazioni.

2. L'ufficio del Garante è composto da soggetti prestatori d'opera a carattere volontario, scelti dallo stesso Garante nella base dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1.

Art. 4.

(Funzioni del Garante)

1. Il Garante:

a) vigila sull'applicazione della normativa nazionale ed europea in materia di tutela dei diritti degli animali domestici;

b) controlla e, se necessario, interviene in merito alle attività degli enti e delle associazioni animaliste;

c) riceve le segnalazioni di maltrattamenti degli animali domestici;

d) promuovere campagne di sensibilizzazione presso la popolazione in materia di tutela dei diritti degli animali domestici.

Art. 5.

(Costituzione di parte civile)

1. Il Garante può costituirsi parte civile, nei modi e nelle forme previste dalla legge, nei giudizi concernenti il maltrattamento degli animali domestici.

Art. 6.

(Rapporto con le amministrazioni pubbliche)

1. Il Garante presenta, entro il trenta aprile di ogni anno, un rapporto annuale alle Camere sull'attività svolta.

Art. 7.

(Istituzione dell'associazione nazionale dei garanti per i diritti degli animali)

1. È istituita l'associazione nazionale dei garanti per i diritti degli animali, costituita dal Garante e dai titolari delle sedi provinciali e regionali del Garante medesimo, con la funzione di reperire i fondi per la copertura dei costi di gestione delle attività di

cui all'articolo 4, attraverso la raccolta di donazioni, lasciti ed elargizioni volontarie.

2. L'associazione di cui al comma 1 rende pubblico il bilancio delle spese sostenute per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 4.

